

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1978

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo

Seduta del 5 aprile 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli enti di sviluppo derivano da un processo di evoluzione della riforma fondiaria, la cui ultima fase, caratterizzata dalla assistenza tecnica ed economico-finanziaria agli assegnatari ed alle loro cooperative e dalla promozione di impianti collettivi, ha costituito la prima concreta sperimentazione di una politica di sviluppo agricolo.

Gli enti di sviluppo, sorti dalla trasformazione degli enti di riforma e costituiti successivamente, sono i seguenti:

- 1) Ente delta padano - Ente di sviluppo con sede a Bologna;
- 2) Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio con sede a Roma;
- 3) Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo con sede ad Avezzano;
- 4) Ente di sviluppo in Campania con sede a Napoli;

5) Ente di sviluppo in Puglia e Lucania con sede a Bari;

6) Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria con sede a Cosenza;

7) ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna con sede a Cagliari;

8) Ente di sviluppo nell'Umbria con sede a Perugia;

9) Ente di sviluppo nelle Marche con sede ad Ancona;

10) Ente di sviluppo nel Molise con sede a Campobasso.

Inoltre sono stati affidati compiti di sviluppo ai seguenti altri enti, già esistenti:

1) Opera nazionale per i combattenti con sede a Roma, per la provincia di Latina;

2) Ente nazionale per le Tre Venezie con sede a Venezia, per il Veneto;

3) Ente per la irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia con sede a Bari, per la provincia di Avellino.

Con legge regionale sono stati istituiti i seguenti enti:

1) Ente di sviluppo agricolo in Sicilia con sede a Palermo;

2) Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con sede a Gorizia.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, la competenza degli organi dello Stato è rimasta ferma in ordine agli enti, compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o pluriregionale, fino a quando non sarà provveduto al riordinamento con legge dello Stato.

Pertanto il presente disegno di legge si riferisce solo agli enti di carattere nazionale o pluriregionale, nonché agli enti monoregionali sottoposti alla vigilanza e tutela della regioni nel cui territorio operano, limitatamente al periodo 1° gennaio-31 marzo 1972, antecedente al trasferimento delle funzioni ministeriali alle regioni.

La legge per il riordinamento degli enti di cui trattasi è in corso di studio.

Intanto si presenta urgente il problema di provvedere al loro rifinanziamento considerato che i fondi messi a disposizione dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (40 miliardi all'anno per il 1970 e per il 1971), sono esauriti.

Nel proporre la concessione di nuovi finanziamenti per assicurare la continuità della normale funzionalità degli enti di sviluppo, si pone in evidenza che le attività degli enti di sviluppo si sono impennate, in questi ultimi tempi, in alcuni settori di vitale importanza per l'agricoltura del paese.

Si richiamano alcune delle predette attività.

In primo luogo vengono in considerazione le attività nel settore della cooperazione, nel quale gli enti hanno realizzato una efficace e diffusa struttura di sostegno degli operatori agricoli, soprattutto mediante impianti di lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che occorre consolidare, specie in questo momento per scongiurare incombenti crisi.

È poi da menzionare il settore del miglioramento delle strutture (FEOGA) estremamente importante, perché vale ad assicurare la partecipazione ai pubblici benefici delle azien-

de coltivatrici, le quali, altrimenti, resterebbero indietro nei processi di avanzamento, per difficoltà tecnico-organizzative e finanziarie.

Gli enti si evidenziano come gli strumenti più idonei per dare, in forma diretta od indiretta, un contenuto esecutivo alle direttive di riforma di struttura tracciate dalla CEE. Essi offrono la possibilità di corrispondere alle indicazioni ed agli incentivi comunitari e regionali, non già attraverso singole e disarticolate risposte di operatori agricoli, ma attraverso il coordinamento delle azioni aziendali o interaziendali, inquadrate in piani e programmi di ambito zonale o regionale.

Tale funzione degli enti di sviluppo ha avuto un recente riconoscimento legislativo, affidandosi a detti enti, con l'articolo 2-*decies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'attuazione di interventi rientranti nei piani zionali di cui all'articolo 39 della legge 26 ottobre 1966, n. 910 o in piani di valorizzazione agraria.

Inoltre si ricordano le operazioni relative alla liquidazione ed al pagamento della integrazione di prezzo per il grano duro e l'olio di oliva, svolte attraverso la organizzazione ed il personale degli enti di sviluppo.

Le attività innanzi ricordate sono conferenti al potenziamento generale delle strutture e delle organizzazioni cooperativistiche, specie se si considerano a fianco delle attività ordinarie di riforma fondiaria e di bonifica degli enti che concorrono a predisporre e mantenere l'ambiente rurale, anche in connessione con le componenti extra agricole agenti *in loco*.

* * *

I fondi messi a disposizione dal citato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come si è detto, sono esauriti e non ha avuto luogo nuova autorizzazione di spesa.

I fondi allora stanziati erano già insufficienti e tale insufficienza venne rilevata dalla stessa Commissione referente al decreto-legge precitato, consideratosi che le dotazioni ivi previste sarebbero bastate « solo per pochi mesi » (atto Senato n. 1325/A - V legislatura).

Per il finanziamento delle dette maggiori occorrenze per gli anni 1970 e 1971, denunciate già in sede di previsione e che hanno determinato un disavanzo complessivo di circa 31 miliardi, costituito da spese in gran parte *una tantum*, relative al personale, alla manutenzione del patrimonio, alla gestione degli impianti, agli interessi passivi, e per provvedere ai fabbisogni relativi agli anni

1972 e 1973, gli articoli 1 e 2 autorizzano una spesa complessiva di lire 126.600.000.000.

Poiché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le spese di funzionamento degli enti regionali sono state trasferite a carico dei bilanci delle rispettive Regioni, le disposizioni finanziarie dei precitati articoli concernono gli enti regionali con riferimento ai fabbisogni maturati fino al 31 marzo 1972.

La copertura della spesa è assicurata in parte dagli accantonamenti esistenti sul fondo del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, rispettivamente di lire 24.600.000.000 per l'anno 1972 e di lire 45.000.000.000, per l'anno 1973.

Per la rimanente parte (57 miliardi) la provvista dei fondi viene assicurata mediante mutui, con onere di ammortamento a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente di sviluppo nelle Marche, dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, dell'Ente di sviluppo in Campania, dell'Ente di sviluppo per il Molise, dell'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 16.000 milioni per fronteggiare i fabbisogni fino al 31 marzo 1972.

Per la concessione di contributi a favore dell'Ente delta padano, dell'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 7.400 milioni a parziale copertura dei fabbisogni fino al 31 dicembre 1972.

Per la concessione di contributi a favore degli enti pluriregionali, di cui al precedente secondo comma, è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di lire 43.500 milioni.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la provvista degli ulteriori fondi necessari fino al 31 dicembre 1972 per fronteggiare i fabbisogni degli enti di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti stessi a contrarre mutui fissandone il relativo importo, entro il limite complessivo di lire 57.000 milioni. I mutui predetti sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste, sentito il Ministero del tesoro, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, a partire dall'anno 1973 e possono essere concessi oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

ART. 2.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 1.200 milioni per la concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

È inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1973, la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in favore degli enti predetti.

Le suddette somme, da erogare per i fini, con le modalità e nei limiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Al complessivo onere di lire 24.600 milioni previsto, per l'anno finanziario 1972, dai primi due commi del precedente articolo 1 e dal primo comma del precedente articolo 2 si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 45.000 milioni previsto, per l'anno finanziario 1973, dal terzo comma del precedente articolo 1 e dal secondo comma del precedente articolo 2 si farà fronte con riduzione, per detto importo, del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 per lo stesso anno finanziario.

All'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si provvederà, per l'anno 1973, a valere sulle disponibilità recate dal capitolo n. 5431 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.